



COMUNE DI ALBIANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Le partecipazioni societarie del Comune di Albiano rappresentano un necessario completamento della struttura burocratica- amministrativa del Comune, tesa a garantire il miglior perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Peraltro tali partecipazioni garantiscono al Comune rilevanti vantaggi economici, diretti ed indiretti, connessi sia al costo del personale, sia alla possibilità di utilizzo di capacità e professionalità non presenti nell'ambito della struttura comunale che, comunque, possono essere gestite solo in forma associata.

Inoltre le partecipazioni in essere svolgono un ruolo significativo nello sviluppo economico del territorio comunale e provinciale, rivolgendo la propria attività a settori importanti dell'economia locale, come l'attività estrattiva o il turismo.

Tutte le partecipazioni individuate risultano pertanto funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e non si ravvisano tra queste Società che svolgono compiti o attività analoghe e similari a quelle svolte dalle altre Società partecipate. Non si rendono pertanto necessarie operazioni di fusione o internalizzazione delle funzioni..

Nessuna delle società partecipate dal Comune di Albiano risulta composta da soli Amministratori o presenta un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Non si ravvisano peraltro criticità relativamente alla situazione di dette Società partecipate, in particolare per quelle in cui la partecipazione comunale risulta maggioritaria.

Per quanto riguarda SO.GE.CA, Società totalmente partecipata dal Comune di Albiano, il Piano Operativo di Razionalizzazione e la relazione tecnica allegata evidenziano con chiarezza la presenza di tutti i requisiti previsti dalla Legge, ma anche l'impegno ad una razionalizzazione e ad una significativa riduzione dei costi di gestione.

La partecipazione azionaria comunale alle altre Società risulta molto ridotta ed in parte riguarda le c.d. "Società di sistema" (Trentino Riscossioni SpA, Informatica Trentina) la cui adesione, come stabilito dalla Corte dei Conti, è legittimata dalla Legge istitutiva delle Società medesime.

Per quanto riguarda infine le partecipazione indirette le stesse risultano limitate e riferite a Società non controllate dal Comune sulle quali non sussiste concreta possibilità di influire sulle decisioni del Consiglio di amministrazione.

In conclusione, avuto riguardo alla prescrizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 lett. a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge che:

sub a): le attività espletate dalle partecipate dal Comune di Albiano sono da ritenersi **indispensabili** al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche alla luce del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7.8.2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa (Relazione Cottarelli), che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione);

Tra le attività indicate in detta tabella, i servizi pubblici a rete: sono indicati espressamente e si fa riferimento unicamente a: servizio idrico integrato, gas, energia elettrica, rifiuti, trasporto pubblico locale e per l'energia elettrica la nota in calce precisa: " Potrebbe essere considerata l'esclusione da questo elenco di gas ed elettricità, per lo meno a partire da una certa data (2016 o 2017) ". Ne consegue che per il Commissario questi sono gli unici servizi a rete e pertanto solo ad essi si applicherà la normativa di cui all'art. 3 e 3 bis del D.L. 138/2011.

Sono poi indicati i Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti): in tale attività rientra la gestione di servizi strumentali rivolti a favore dell'ente locale che spaziano dai servizi informatici (gestione di software) e hardware (reti telematiche ecc.) fino a ricomprendere servizi di amministrazione con riferimento alle società Holding in quanto società

dedicate alla più efficiente gestione delle società partecipate, come da diffusa esperienza già da tempo registratasi nel nostro Paese. Fra i servizi amministrativi devono essere ricomprese le attività direttamente o indirettamente rivolte alla gestione /erogazione di funzioni amministrative quali ad esempio la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali dell'ente locale.

La locuzione "non indispensabili" rafforza quanto già disposto nell'art. 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m. (finanziaria 2008). Preme infatti ricordare che secondo l'art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenibili sono : (i) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o (ii) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Ora secondo la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali e secondo altro orientamento del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza della classe dei servizi pubblici.

sub b): dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

sub c): dall'analisi sulle società partecipate risulta che nessuna delle sopra richiamate società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto, per queste, non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

sub d): il criterio si applica solo ai servizi pubblici locali di rilevanza economica e riguarda pertanto solo la società **1**. ~~Il bacino di utenza di tale società corrisponde all'Ambito Territoriale Ottimale individuato dalla Provincia Autonoma di Trento con art. 13 bis della L.p. 3/2006.~~

sub e): Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle società Trentino Riscossioni S.p.a. e Informatica Trentina S.p.a., si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni,

Peraltro è da ricordare che per effetto dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, *"al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale"*. Ciò vale anche per Trentino Riscossione SpA, Informatica Trentina SpA e Consorzio dei Comuni Soc. Coop.

In considerazione di quanto sopra, e sulla base di quanto riportato nell'allegata relazione tecnica, l'Amministrazione comunale intende pertanto mantenere la situazione attuale, nel rispetto dei principi fissati dal comma 611 della Legge 190/2014. In tal senso si richiama la deliberazione consiliare n. 61, dd. 30.12.2010 con la quale questa Amministrazione effettuava la ricognizione delle partecipazioni societarie, disponendo di autorizzare, per le ragioni indicate nella premessa della deliberazione stessa, il mantenimento delle partecipazioni azionarie del Comune di Albiano, in Informatica Trentina SpA di Trento, in SO:GE.CA Srl di Albiano e in APT Pinè Cembra.

Peraltro, nella considerazione che nel prossimo autunno si terranno le consultazioni amministrative per il rinnovo dell'Amministrazione comunale di Albiano, tali determinazioni potranno essere oggetto di integrazione o di modifica da parte dell'Amministrazione subentrante, posto che

eventuali diverse scelte strategiche , con riferimento alle partecipazioni detenute, potrebbero essere proprio oggetto del documento programmatico della nuova Amministrazione.

24 AGO. 2015



IL SINDACO

Mariagrazia Odorizzi